

CAMERA DEI DEPUTATI N. 148

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento fiscale degli assegni alimentari spettanti al coniuge separato o divorziato

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuale sistema di tassazione degli assegni alimentari spettanti al coniuge separato o divorziato risente di una norma discriminatoria, che riserva un diverso trattamento fiscale agli assegni destinati al mantenimento dei figli rispetto a quelli riconosciuti dal giudice al coniuge stesso. Tale norma, contenuta nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede che gli assegni per i figli siano esenti da imposta per il coniuge che li percepisce, ma non deducibili dal reddito di chi li versa; per contro, gli assegni per il coniuge costituiscono reddito per chi li riceve ma sono anche portati in detrazione dall'imponibile di chi li paga. Ciò porta ad una forma di ulteriore conten-

zioso tra coniugi in fase di separazione o di divorzio, soprattutto quando non si raggiunge un accordo consensuale. Inoltre, in alcuni casi, quando cioè la coppia si divide di comune accordo, è possibile una forma di elusione dell'imposta, contrapponendo a somme minime corrisposte al coniuge un alto valore degli assegni destinati ai figli.

La presente proposta di legge pone come obiettivo del legislatore non soltanto il perseguimento di un adeguato prelievo fiscale, cosa peraltro garantita dal sistema di tassazione che qui si espone, ma anche il raggiungimento di traguardi di politica sociale verso i quali una politica dei redditi moderna deve tendere, salvaguardando soprattutto le esigenze dei soggetti più svantaggiati. A suffragare tale tendenza

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

può servire ad esempio l'attuale progressivo miglioramento degli sgravi fiscali in favore delle famiglie monoreddito.

Ben più disagiata è infatti la condizione dei coniugi separati, la cui famiglia è monoreddito per definizione; poiché per il coniuge più debole, quello cioè destinatario degli assegni, generalmente tale reddito è molto basso e corrisponde nel lordo a quanto percepito da un impiegato medio al netto delle imposte. È quindi indubbio che le necessità delle entrate dello Stato devono fermarsi innanzi ad esigenze di carattere sociale così palesi e pressanti.

È da ribadire, comunque, che il presente sistema di tassazione corrisponde ai principi costituzionali della progressività delle imposte. Si propone innanzitutto di eliminare l'assurda distinzione tra assegni destinati al coniuge ed assegni destinati ai figli; si mantiene la deducibilità di tali assegni dal reddito del coniuge che li versa; si stabilisce che, quindi, tali somme costituiscono reddito per chi le percepisce, prevedendo tuttavia dei correttivi, sotto forma di detrazione dall'imposta, per salvaguardare, comunque, quelle particolari famiglie svantaggiate che possiedono il solo reddito derivante dagli assegni mede-

simi. Tale soluzione ci sembra la più rispondente alle esigenze di giustizia fiscale, mentre non innova i criteri generali impositivi del nostro Paese, pur determinando una ricaduta positiva sul complesso procedimento di accordo tra coniugi in caso di separazione o divorzio.

È un dato assodato, arrotondato per eccesso, che la maggior parte degli assegni in questione raggiunge al massimo i 36 milioni di lire annui. È parso tuttavia opportuno consentire una detrazione totale dall'imposta lorda gravante sulla porzione di reddito derivante da tali assegni soltanto per importi attribuiti dal giudice fino a lire 18 milioni. Si tratta quindi di cifre dell'ordine di 1.500.000 lire mensili, che rappresentano il limite minimo di sussistenza per una famiglia anche piccola.

Tale quota minima dà luogo ad una detrazione d'imposta totale, anche in caso di assegni di importo più elevato; inoltre su questi si applica un'ulteriore detrazione d'imposta in misura via via ridotta man mano che cresce il valore dell'assegno medesimo. Applicando progressivamente all'imposta corrispondente le aliquote di detrazione proposte per scaglioni di reddito, avremmo le seguenti detrazioni d'imposta massime:

Scaglioni reddito (in lire)	Scaglioni imposta (in lire)	Detrazione imposta %	Detrazione imposta max (in lire)
Fino a 18 milioni	Fino a lire 3.276.000	100%	3.276.000
Oltre 18 fino a 36 milioni ...	Oltre 3.276.000 fino a 8.556.000	15%	792.000
Oltre 36 fino a 48 milioni ...	Oltre 8.556.000 fino a 12.636.000	10%	408.000
Oltre 48 fino a 60 milioni ...	Oltre 12.636.000 fino a 16.716.000	5%	204.000
Oltre 60 milioni	Oltre 16.716.000	0%	0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In conclusione, la presente proposta di legge si compone di un solo articolo che, al comma 1, include tra i redditi imponibili tutti quelli percepiti dal coniuge a titolo di assegni di mantenimento, sia per sé medesimo che per i figli; al comma 2, riconosce di conseguenza la deducibilità di tali oneri dal reddito di chi li sostiene, anche nel caso, fino ad ora non previsto, in cui si tratti di assegni destinati ai figli; al comma 3 introduce un sistema di detrazioni d'imposta per tali redditi, basato su valori calcolati progressivamente tramite aliquote individuate in relazione a

scaglioni di reddito derivanti da detti assegni di mantenimento.

Onorevoli colleghi, è urgente che si ponga rimedio alla discriminazione fiscale tra i vari tipi di assegni spettanti al coniuge divorziato o separato e che si venga incontro, con agevolazioni fiscali, alle esigenze di una categoria di persone da annoverare certamente tra le più svantaggiate della nostra società. L'invito è quindi ad approvare al più presto la nuova normativa proposta, esprimendo un segno significativo della sensibilità del Parlamento che in questi giorni avvia la XII legislatura repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogata.

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è sostituita dalla seguente:

« *c)* gli assegni periodici comunque corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla parte di reddito derivante da assegni periodici comunque spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si applica una detrazione dall'imposta lorda corrispondente a tale reddito, determinata sulla base delle seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a)* fino a lire 18.000.000 100 per cento;
- b)* oltre lire 18.000.000 e
fino a lire 36.000.000 15 per cento;
- c)* oltre lire 36.000.000 e
fino a lire 48.000.000 10 per cento;
- d)* oltre lire 48.000.000 e
fino a lire 60.000.000 5 per cento;
- e)* oltre lire 60.000.000 0 per cento ».